



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Corte D'Appello di Catanzaro  
SEZIONE LAVORO

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa	Gabriella Portale	Presidente
dott.	Emilio Sirianni	Consigliere
dott.	Antonio Cestone	Consigliere relatore

all'esito dell'udienza del 3.10.23 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 471 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti

appellante

E

, con l'Avv. Antonio Campilongo

appellato

**Oggetto:** appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Verbale ispettivo. Somministrazione illecita di manodopera.

**Conclusioni:** come da atti di causa.

**Svolgimento del processo**

1) A seguito di accertamenti ispettivi svolti a carico della cooperativa e della ditta di , confluiti in due verbali di accertamento del 31.10.14 ( ) e 10.11.14 ( ), l'Inps riteneva non genuino il contratto di appalto che le ditte ispezionate avevano concluso il 3.10.13 per la raccolta e il trasporto di frutti e che le due aziende avessero in realtà posto in essere una somministrazione illecita di manodopera a favore di . Su tali basi l'Inps richiedeva al , da intendersi quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro e reale datore di lavoro del personale assunto dalla , il versamento della contribuzione relativa alle giornate di lavoro necessarie alla esecuzione dell'appalto.



2) Con ricorso dell'8.4.15, [redacted] contestava le conclusioni cui l'Inps era giunto all'esito delle operazioni ispettive, chiedendo al tribunale di Castrovillari di accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo azionato.

3) Con la sentenza impugnata il tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che nel caso di specie non vi fosse prova di una somministrazione illecita di manodopera da parte della cooperativa [redacted] in favore di [redacted]. Ciò in quanto l'Inps aveva posto a fondamento delle sue pretese solo una dichiarazione rilasciata dal titolare della cooperativa [redacted], ma non aveva provato che tale cooperativa fosse priva di un'autonoma organizzazione di mezzi e di forza lavoro, che non svolgesse la sua attività con rischio di impresa, né l'insussistenza del potere direttivo della cooperativa sugli operai impegnati nel contratto di appalto. Dall'istruttoria, anzi, era emerso il contrario in quanto: *"I lavoratori all'epoca alle dipendenze della ditta ricorrente nel corso del giudizio hanno dichiarato che i lavori di raccolta sono stati eseguiti esclusivamente dagli operai della società [redacted] con mezzi propri. Tanto esclude chiaramente qualunque forma di ingerenza da parte del ricorrente nell'organizzazione della forza lavoro della società appaltatrice dei lavori. Le conclusioni rese in sede ispettiva sono frutto di una lettura evidentemente fuorviante della dichiarazione resa dall'amministratore unico della società cooperativa [redacted] appaltatrice dei lavori nella parte in cui è affermato: "A ben vedere da tale dichiarazione emerge esclusivamente che le uniche indicazioni fornite dal committente, di massima e del tutto generiche, riguardano i luoghi di raccolta, le modalità della raccolta ed il calibro dei frutti. Tanto non può confortare la emersione dell'effettivo esercizio del potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del committente nei confronti dei lavoratori assunti dalla società appaltatrice per poter ritenere sussistente una ipotesi di somministrazione illecita. Alla luce di quanto appena sopra puntualizzato ed in mancanza di prove circa l'effettiva ingerenza del committente nell'organizzazione dalla forza lavoro utilizzata per la raccolta ed il trasporto dei frutti che la parte resistente Inps aveva l'onere di fornire deve ritenersi che le mere indicazioni fornite dal committente di ordine generale circa i luoghi della raccolta, le modalità della raccolta ed il calibro dei frutti non potrebbero qualificarsi alla stregua di veri e propri ordini puntuali e direttive datoriali specifiche. Pertanto, mancando la prova dell'ingerenza della ditta ricorrente nella concreta gestione del rapporto lavorativo intercorso tra gli operai addetti alla raccolta e la società cooperativa [redacted] che l'Inps aveva l'onere di fornire, deve desumersi che ad organizzare i lavoratori, a fornire le direttive ed a controllare le prestazioni lavorative rese sui terreni nella disponibilità della ditta ricorrente sia stata esclusivamente la società cooperativa [redacted]. Deve ritenersi esclusa, pertanto, qualunque forma di ingerenza da parte del committente e di esercizio diretto del potere direttivo ed organizzativo dei lavoratori dipendenti dall'impresa agricola [redacted] appaltatrice dei lavori sui terreni nella disponibilità della ditta ricorrente. Con il contratto di appalto di servizi concluso tra la parte ricorrente quale committente e la società cooperativa [redacted] versato in atti è stato espressamente convenuto l'obbligo per l'azienda agricola appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto del frutto di destinare il proprio personale, ma, soprattutto, di utilizzare i propri mezzi e l'assunzione dei rischi. Non solo: nel contratto prodotto alla clausola n. 4.2) è stato convenuto che: <>5. Che vi sia stata ingerenza ed interferenza da parte del ricorrente nella organizzazione del lavoro dei dipendenti dell'impresa agricola [redacted] appaltatrice dei lavori di raccolta e trasporto non è stato provato dall'Inps a ciò tenuto. Anche il rischio d'impresa è rinvenibile nelle clausole contrattuali del contratto di appalto di servizi prodotto. In concreto l'impresa agricola [redacted] appaltatrice si è obbligata all'esecuzione dei lavori di raccolta e trasporto per un corrispettivo concordato in euro 0,11 + I.V.A. per ogni Kg di Clementine raccolto, di euro 0,05 + I.V.A. per ogni Kg di Arance Raccolto e di euro 0,01 + I.V.A. per ogni Kg di Raccolto trasportato. Pertanto, il corrispettivo è stato convenuto in termini proporzionali alla quantità di prodotto (agrumi) eventualmente raccolto e trasportato. Ed ancora: non è stato provato dall'Inps a ciò tenuto che i mezzi e le attrezzature per l'esecuzione dei servizi appaltati fossero di proprietà del committente e dati in uso ai lavoratori. Pertanto, anche il requisito dell'organizzazione dei mezzi propri dell'appaltatore risulta sussistere per poter qualificare come genuino il contratto di appalto in esame ai sensi dell'art. 1655 c.c. Ne*



*consegue l'insussistenza di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera e, di conseguenza, dell'obbligo a carico della parte ricorrente del versamento degli oneri contributivi in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa agricola . . . appaltatrice dei lavori per cui è causa.”.*

4) Avverso tale sentenza l'Inps ha proposto appello denunciando erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del tribunale. In particolare, la somministrazione illecita di manodopera era emersa dalla dichiarazione resa da . . . , titolare della cooperativa . . . , nonché da dichiarazioni di analogo tenore rese da dai titolari di altre aziende agricole (. . . e . . . ) con le quali la cooperativa . . . aveva concluso analoghi contratti di appalto per la raccolta dei frutti pendenti. Il giudice, dunque, aveva trascurato il concreto svolgimento dell'appalto, essendosi limitato a prendere atto delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente e di dati formali (contratto di appalto, adempimenti contabili) che lo stesso ente previdenziale aveva dato atto. L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda giudiziale. In via istruttoria ha chiesto l'escussione degli ispettori operanti, nonché di . . . a conferma della dichiarazione resa agli ispettori Inps.

5) Lavorato Francesco si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.

6) All'udienza di discussione del 3.10.23, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

### Motivi della decisione

7) L'appello è infondato perché deve confermarsi, da un lato, che l'Inps non ha fornito prova della somministrazione illecita di manodopera posta a base della pretesa contributiva, dall'altro che le risultanze istruttorie di primo grado hanno offerto elementi diametralmente opposti alla tesi prospettata dall'ente previdenziale.

8) Dal verbale ispettivo del 31.10.14 a carico della cooperativa . . . , che l'Inps ha prodotto solo in questo grado di giudizio, si evince che la stessa, negli anni dal 2011 al 2013, aveva concluso contratti di appalto per ottenere la disponibilità di terreni agricoli o, come nel caso di specie, la raccolta di frutti pendenti.

9) Ciò detto, l'elemento su cui l'Inps insiste per l'affermazione di un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera che la cooperativa Sirio avrebbe posto in essere in favore del Lavorato, consiste in un passaggio delle dichiarazioni che il titolare della cooperativa ha rilasciato agli ispettori nel corso delle operazioni confluite nel verbale di accertamento del 31.10.14. In particolare, . . . dichiarò il 17.9.14: *“... Lo svolgimento dell'appalto avviene nel modo seguente: quando il committente è pronto per la raccolta ci fa la richiesta di quanti operai gli servono ed io provvedo a mandarglieli. Per quanto riguarda l'organizzazione de/lavoro, in particolare i luoghi di raccolta, le modalità, la calibratura dei frutti ecc., se la vede il committente o persona da lui incaricata. Finita la raccolta le cassette vengono caricate dagli operai sugli automezzi di proprietà del committente. Pertanto posso affermare che la mia Cooperativa si limita a fornire la manodopera che poi effettua la raccolta per conto del committente”.*

10) Senonché deve evidenziarsi che dalla lettura del verbale ispettivo del 31.10.14 a carico della . . . , emerge chiaramente che tale dichiarazione venne rilasciata dallo . . . nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra la . . . e la cooperativa . . . , il cui titolare era tale . . . . Non si comprende, dunque, né l'Inps fornisce argomentazioni al riguardo, perché una tale



dichiarazione dovrebbe valere anche quanto ai rapporti contrattuali intercorsi tra la cooperativa [redacted] e [redacted].

11) A ciò si aggiunga, esaminando il verbale ispettivo del 31.10.14, che l'Inps aveva esaminato rapporti contrattuali aventi ad oggetto la raccolta di frutti pendenti relativi, oltre che alla cooperativa [redacted] e a [redacted], anche ad [redacted] Giovanni, [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] e [redacted].

12) Ribadito che l'indistinta dichiarazione resa da [redacted] risulta riferita al contratto di appalto intercorso con la cooperativa [redacted], non si comprende comunque sulla base di quali elementi dovrebbe ritenersi che quella dichiarazione, in cui peraltro si faceva riferimento ad un contratto di appalto al singolare, sia da estendere anche agli altri soggetti con cui la cooperativa [redacted] aveva avuto rapporti contrattuali e, tra questi, a [redacted]. Ne consegue che, anche ad ammettere che [redacted] e [redacted] abbiano reso dichiarazioni collimanti con quelle dello [redacted], non si vede perché tali circostanze dovrebbe valere nei confronti di [redacted].

13) Ad ogni modo, la somministrazione illecita di manodopera è smentita da altri elementi probatori che il tribunale ha puntualmente valorizzato senza che, a ben vedere, su di essi l'Inps abbia preso posizione, nemmeno chiarendo per quali ragioni la sola dichiarazione dello [redacted] dovrebbe prevalere su altre circostanze che effettivamente sono emerse dall'istruttoria di primo grado.

14) In particolare, il tribunale ha correttamente evidenziato:

- a) che i due testi sentiti nel corso del primo grado avevano reso dichiarazioni da cui emergeva che la [redacted] svolgeva i lavori di raccolta in piena autonomia, con mezzi propri e impartendo le direttive ai suoi lavoratori;
- b) che l'Inps non aveva provato alcunché in ordine al fatto che la Cooperativa [redacted] non avesse una sua autonoma organizzazione aziendale e non avesse la disponibilità di suoi mezzi e beni strumentali;
- c) che il contenuto del contratto di appalto del 3.10.13 era chiaramente indicativo di un appalto genuino in quanto contenente, tra l'altro, un risultato ben determinato e la pattuizione del prezzo;
- d) che gli stessi ispettori avevano accertato la regolare emissione di fatture per i lavori svolti e soprattutto i relativi pagamenti da parte della [redacted] con mezzi tracciabili.

15) I suddetti elementi, che l'Inps non ha contrastato e che in effetti emergono dagli atti di causa, valgono chiaramente a smentire la mera somministrazione di manodopera ad opera della cooperativa [redacted] in favore del [redacted] e sminuiscono la valenza della dichiarazione dello [redacted] in relazione alla quale, come visto, emergono plurime perplessità che l'Inps non riesce a superare.

16) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto risultando del tutto superflua l'istanza di escussione degli ispettori verbalizzanti e di [redacted] [redacted], dal momento che le risultanze ispettive e la dichiarazione del titolare della cooperativa [redacted], complessivamente esaminate e poste a raffronto con gli ulteriori elementi emersi in corso di istruttoria, in ogni caso risultano largamente inidonee a dar conto della somministrazione illecita di manodopera posta a base della pretesa contributiva.

17) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, che non è indeterminabile come indicato dall'Inps, ma pari ad euro 17.557,00, e dell'assenza di fase istruttoria in questo grado di giudizio.



18) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso depositato il 7.4.21 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 1492/20, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- 3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.10.23.

Il Consigliere estensore  
Dr. Antonio Cestone

Il Presidente  
Dr.ssa Gabriella Portale

